# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 25 luglio 1989**

**che approva il programma di riconversione varietale per il luppolo presentato dalla Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio**

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(89/482/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/89 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 di detto regolamento, la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione il 28 marzo 1988 un programma di riconversione varietale per il settore del luppolo; che la Repubblica federale di Germania ha presentato delle modifiche al programma il 29 giugno 1989; che ulteriori modifiche sono state decise il 3 luglio 1989;

considerando che il programma nella sua versione modificata rispetta gli obiettivi perseguiti dal regolamento in causa e contiene i dati richiesti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2174/89 [4];

considerando che si è già proceduto alla riconversione di parte della superficie oggetto del porgramma dopo che il programma è stato notificato alla Commissione; che la Commissione può decidere di approvare programmi la cui realizzazione è iniziata dopo che i programmi stessi le sono stati notificati;

considerando che il programma presentato dalla Repubblica federale di Germania non prevede alcun contributo finanziario a carico del bilancio nazionale; che i costi effettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 possono includere elementi di valutazione della perdita netta di introiti risultante dall'attuazione del piano di riconversione; che tuttavia, possono essere presi in considerazione nel calcolo dei costi effettivi unicamente gli elementi relativi alla perdita netta di introiti subita a partire dalla data di adozione del regolamento (CEE) n. 2997/87;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma di riconversione varietale nel settore del luppolo, presentato in base al regolamento (CEE) n. 2997/87 dalla Repubblica federale di Germania il 28 marzo 1988, modificato da ultimo il 3 luglio 1989, è approvato. Gli elementi principali di tale programma sono ripartiti in allegato.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania informa la Commissione ogni sei mesi sullo svolgimento del programma.

*Articolo 3*

la Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

[1] GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.
[2] GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 6.
[3] GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.
[4] GU n. L 208 del 20. 7. 1989, pag. 16.

*ALLEGATO*

1. *Elenco delle associazioni di produttori cui si applica il programma e superfici di riferimento 1986*

   Hopfenverwertungsgenossenschaft Spalt e.V.

2. *Durata del programma*

   Dal 10 aprile 1988 al 31 ottobre 1990. Gli ultimi impianti devono essere effettuati prima del 31 dicembre 1992.

3. *Superfici coperte dal programma*

   15,23 ha.

4. *Varietà scelte per la riconversione e superfici interessate*

   *Varietà aromatiche*

| | |
|---|---|
| Hallertauer : | 1,01 ha |
| Spalter : | 4,99 ha |
| Hersbrucker Spät : | 9,23 ha. |